



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 222

del 06/12/2023

OGGETTO: **TARI – MODALITÀ DI RIMBORSO AGLI UTENTI DEI CREDITI EMERSI NEL PASSAGGIO A TARIFFA CORRISPETTIVA**

L'anno 2023 il giorno sei del mese di Dicembre alle ore 16:00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaca	X	
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore		X
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore		X
TERRENI GIULIA	Assessora	X	
TORRINI VALENTINA	Assessora	X	

Il Sindaco **Brenda Barnini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”*;

RICORDATO, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Empoli è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al “Concorrente 2” (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” (in forma abbreviata, Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;



- il gestore Alia Spa ha avuto in carico, fino all'anno 2022, il servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/05/2022;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27/07/2022, recante la manifestazione d'interesse da parte del Comune di Empoli alla variazione del regime della Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 17 del 15/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente";
- la deliberazione ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022, con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha preso atto che i Comuni di Borgo San Lorenzo, Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Lastra a Signa, Monsummano Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Scarperia e San Piero e Vinci hanno manifestato la volontà di adottare la tariffa corrispettiva a partire dal 01.01.2023, e ha approvato lo schema di Regolamento per la tariffa corrispettiva, lo schema di Regolamento del servizio di gestione rifiuti e lo schema di Carta della Qualità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 19/12/2022, recante "Variazione regime Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a Tariffa Corrispettiva dal 01/01/2023 ed approvazione regolamento tariffario";

DATO ATTO che, a seguito dell'emissione del conguaglio TARI 2022 da parte del gestore Alia Spa nell'ambito del servizio CARC relativo all'anno 2022, è emersa una serie di crediti TARI a favore di utenti, e conseguentemente la necessità di disciplinare la modalità di gestione di tali crediti, nel passaggio da TARI tributo a Tariffa Corrispettiva;

CONSIDERATO che:

- in regime TARI, ogni eventuale credito risultante dal conguaglio emesso per l'anno di riferimento era portato automaticamente in compensazione dal gestore sul debito TARI dell'anno successivo;
- nel passaggio da TARI tributo a Tariffa Corrispettiva, non era più possibile attuare il meccanismo automatico di cui al punto precedente, visto il cambiamento di regime tariffario e di soggetto attivo (in regime TARI, tassa applicata dal gestore e riscossa dal Comune; in regime TARIC, tariffa applicata e riscossa dal gestore, ex art. 1 c. 668 L. 147/13);



VISTO che, a seguito di interlocuzioni intercorse con il gestore Alia Spa – titolare dell’entrata derivante dalla Tariffa Corrispettiva dal 01/01/2023 –, è emersa la disponibilità, da parte di quest’ultimo, nell’effettuare compensazioni dei crediti degli utenti – con utenza TARIC 2023 attiva – sui debiti TARIC degli stessi, con conseguente riduzione del debito TARIC dei beneficiari e successiva regolazione finanziaria dell’importo compensato tra Comune di Empoli ed il gestore;

RITENUTO opportuno provvedere a rimborsare, tramite compensazione, i crediti TARI derivanti dal conguaglio 2022 sui debiti TARIC 2023 degli utenti, al fine di eliminare ogni eventuale adempimento a carico dei beneficiari e semplificare l’attività a carico degli uffici comunali preposti alla gestione amministrativa dei relativi procedimenti;

DATO ATTO, inoltre, che tra i crediti emersi in sede di conguaglio risultano anche casistiche diverse da quella sopra riportata, per cui risulta necessario indicare le modalità di rimborso di ogni casistica rilevata, nel rispetto di normativa e regolamenti vigenti;

RITENUTO opportuno, conseguentemente, individuare le seguenti fattispecie ed indicare le modalità di gestione del credito, da attuare da parte del gestore Alia Spa e del Servizio Tributi dell’Ente, per quanto di competenza:

Fattispecie	Modalità di rimborso credito
Credito da rimborsare ad utenti con utenza TARIC attiva	Compensazione del credito TARI su debito TARIC da parte di Alia Spa, con conseguente riduzione debito TARIC utente e rimborso del credito compensato dal Comune al gestore
Credito derivante da conguaglio negativo in presenza di debiti TARI aperti su 2022 e precedenti (in assenza di procedure di recupero crediti già attivate)	Compensazione del credito derivante da conguaglio negativo su debiti TARI presenti
Credito derivante da conguaglio negativo in presenza di debiti TARI aperti su 2022 e precedenti (con procedure di recupero crediti già attivate)	Compensazione del credito derivante da conguaglio negativo su debiti TARI presenti e derivanti da procedure di recupero crediti; collaborazione tra gestore e Servizio Tributi per la gestione amministrativa
Credito da rimborsare ad utenti con utenza TARIC-TARI cessata	Rimborso del credito a seguito di richiesta utente, come previsto da art. 1 c. 164 L. 296/06, nelle modalità e termini ivi indicati, istruttoria del rimborso da parte del gestore e trasmissione della stessa al Servizio Tributi per liquidazione rimborso spettante
Credito (eventuale) derivante da variazione/cessazione TARI presentata dall’utente entro e non oltre il 31/12 del 5° anno successivo a quello di competenza	Rimborso del credito (eventuale) a seguito di richiesta utente, come previsto da art. 1 c. 164 L. 296/06, nelle modalità e termini ivi indicati, istruttoria del rimborso da parte del gestore e trasmissione della stessa al Servizio Tributi per liquidazione rimborso spettante



VISTO l'art. 23, c. 4, del Regolamento TARI dell'Ente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2014 e ss.mm.ii., che prevede che *“In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 5,00”*;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. dare atto che, a seguito dell'emissione del conguaglio TARI 2022 da parte del gestore Alia Spa nell'ambito del servizio CARC relativo all'anno 2022, è emersa una serie di crediti TARI a favore di utenti, e conseguentemente la necessità di disciplinare la modalità di gestione di tali crediti, nel passaggio da TARI tributo a Tariffa Corrispettiva;
2. individuare le seguenti fattispecie e modalità di gestione del credito, da attuare da parte del gestore Alia Spa e del Servizio Tributi dell'Ente, per quanto di competenza, al fine di eliminare ogni eventuale adempimento a carico dei beneficiari e semplificare l'attività a carico degli uffici preposti alla gestione amministrativa dei relativi procedimenti:

Fattispecie	Modalità di rimborso credito
Credito da rimborsare ad utenti con utenza TARIC attiva	Compensazione del credito TARI su debito TARIC da parte di Alia Spa, con conseguente riduzione debito TARIC utenze e rimborso del credito compensato dal Comune al gestore
Credito derivante da conguaglio negativo in presenza di debiti TARI aperti su 2022 e precedenti (in assenza di procedure di recupero crediti già attivate)	Compensazione del credito derivante da conguaglio negativo su debiti TARI presenti
Credito derivante da conguaglio negativo in presenza di debiti TARI aperti su 2022 e	Compensazione del credito derivante da conguaglio negativo su debiti TARI presenti e



precedenti (con procedure di recupero crediti già attivate)	derivanti da procedure di recupero crediti; collaborazione tra gestore e Servizio Tributi per la gestione amministrativa
Credito da rimborsare ad utenti con utenza TARIC-TARI cessata	Rimborso del credito a seguito di richiesta utente, come previsto da art. 1 c. 164 L. 296/06, nelle modalità e termini ivi indicati, istruttoria del rimborso da parte del gestore e trasmissione della stessa al Servizio Tributi per liquidazione rimborso spettante
Credito (eventuale) derivante da variazione/cessazione TARI presentata dall'utente entro e non oltre il 31/12 del 5° anno successivo a quello di competenza	Rimborso del credito (eventuale) a seguito di richiesta utente, come previsto da art. 1 c. 164 L. 296/06, nelle modalità e termini ivi indicati, istruttoria del rimborso da parte del gestore e trasmissione della stessa al Servizio Tributi per liquidazione rimborso spettante

3. dare atto che le indicazioni di cui al p.to 2. devono essere attuate con rispetto a quanto previsto dall'art. 23, c. 4, del Regolamento TARI dell'Ente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2014 e ss.mm.ii., che prevede che *“In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 5,00”*;
4. dare atto che gli importi relativi ai crediti da rimborsare oggetto di compensazione quantificati in € 528.048,00 trovano copertura finanziaria nei capitoli 910001 e 910003 denominati rispettivamente “Rimborsi Tari” e “Rimborsi Tari – avanzo disponibile” che presentano pertanto la sufficiente disponibilità;
5. trasmettere la presente deliberazione al gestore Alia Servizi Ambientali Spa e al Servizio Tributi dell'Ente, al fine di dare seguito al rimborso dei crediti degli utenti, nelle modalità sopra indicate;
6. incaricare il responsabile del Servizio Tributi dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte degli utenti beneficiari, della presente deliberazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della stessa in forma semplificata;
4. trasmettere, secondo quanto previsto dall'art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari;
5. dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Quindi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di provvedere tempestivamente all'avvio dei rimborsi TARI agli utenti nelle modalità indicate, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

